

DIRETTIVA 95/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1995

recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/74/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, concernente gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, lettera c),considerando che l'articolo 6, lettera c) della direttiva 93/74/CEE prevede che le misure adottate in conformità dell'articolo 6, lettera a) possano essere modificate a seguito dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che dette misure sono state adottate con la direttiva 94/39/CE della Commissione⁽²⁾;

considerando che talune destinazioni nutrizionali non hanno potuto essere inizialmente inserite nell'elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali, in quanto non esisteva allora un metodo comunitario per il calcolo del valore energetico degli alimenti per animali da compagnia;

considerando che l'adozione, a livello comunitario, di un metodo per il calcolo del valore energetico consente ora di inserire nell'elenco le destinazioni nutrizionali di cui trattasi;

considerando inoltre che l'elenco dei particolari fini nutrizionali stabiliti per gli equini deve essere adeguato e completato sulla base dei dati disponibili;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 94/39/CE è modificato conformemente a quanto precisato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 23.

(²) GU n. L 207 del 10. 8. 1994, pag. 20.